REGOLAMENTO (CEE) N. 911/68 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 1968
relativo a talune modalità riguardanti l'integrazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che l'articolo 3 del regolamento n. 116/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, relativo all'integrazione per i semi oleosi (3), da ultimo modificato con il regolamento (CEE) n. 887/68 (4), prevede l'istituzione d'un sistema di certificati destinati a fornire la prova dell'assoggettamento a controllo, nello Stato membro che li rilascia, dei semi raccolti nella Comunità e che attestano all'occorrenza, la fissazione anticipata dell'integrazione ; che è necessario, per il buon funzionamento del regime dell'integrazione, nonché per la regolare applicazione del controllo di cui all'articolo 2 di detto regolamento, che talune indicazioni minime figurino in detti certificati ;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 116/67/CEE prevede che, se i semi raccolti nelle campagne 1967/1968, 1968/1969 e 1969/1970 vengono sottoposti a controllo in uno Stato membro diverso da quello nel quale sono stati raccolti, quest'ultimo Stato è autorizzato a versare l'integrazione per detti semi, a condizione che venga fornita la prova della loro origine e della loro trasformazione ; che è pertanto necessario prevedere disposizioni amministrative per garantire allo Stato membro che si avvale di tale facoltà che i semi per i quali è richiesto il versamento dell'integrazione rispondono alle suddette condizioni ;

considerando che il certificato di cui all'articolo 3 del regolamento n. 116/67/CEE completato può soddisfare a tali esigenze ; che occorre che le indicazioni complementari necessarie a tale scopo vengano fornite dall'interessato e confermate, dopo controllo, nella seconda parte del certificato ; che, per assicurare un controllo efficace, è necessario che il certificato venga rinviato per verifica allo Stato membro che versa l'integrazione ;

considerando che l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 116/67/CEE prevede in particolare che l'importo dell'integrazione è calcolato sulla base del peso di un seme della qualità tipo ; che, quindi, il versamento dell'integrazione non può essere effettuato prima che il certificato sia completato dall'indicazione del tenore in umidità ed impurità del prodotto posto sotto controllo ;

considerando che l'articolo 5 di detto regolamento subordina, in caso di fissazione anticipata dell'integrazione, il rilascio di certificati alla costituzione di un deposito cauzionale il quale, salvo casi di forza maggiore, è incamerato quando nel periodo di validità di fissazione anticipata i semi non sono stati sottoposti al controllo presso l'oleificio nello Stato membro che ha rilasciato il certificato ; che, a tal fine, è opportuno definire il regime del deposito cauzionale, fissandone l'importo e le condizioni nelle quali detto deposito cauzionale viene incamerato solo parzialmente ;

considerando che, tenuto conto degli usi del commercio dei semi oleosi, è opportuno ammettere un certo margine rispetto alla quantità per la quale è stata presentata la domanda di fissazione anticipata ;

considerando che è necessario poter distinguere negli scambi tra gli Stati membri, tra i semi o miscele, da sottoporre nello Stato membro di destinazione al regime di controllo previsto all'articolo 8 del regolamento n. 116/67/CEE, ed i semi o miscele che non devono essere sottoposti a detto controllo ; che questo fine può essere realizzato utilizzando il certificato di circolazione delle merci del modello DD 4 ;

considerando che i semi o miscele denaturati non possono essere più trasformati per la produzione di olio ; che, per quanto riguarda i semi o miscele riconosciuti come sementi, il regime applicabile a detti prodotti si oppone alla loro trasformazione per la produzione di olio ; che, in conseguenza, è opportuno non sottoporre egualmente questi due gruppi di prodotti al controllo di cui all'articolo 8 sopraindicato ;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 2, del suddetto regolamento prevede che il controllo può essere abbinato alla costituzione d'un deposito cauzionale ;

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2198/67.
(4) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 6.

che è opportuno definire il regime del deposito cauzionale fissandone l'importo e le condizioni nelle quali detto deposito cauzionale viene incamerato totalmente o parzialmente ; che occorre, in particolare, eliminare ogni rischio di operazioni fraudolente che potrebbero essere causate da miscele di semi denaturati e di semi non denaturati importati ; che, a tal fine, è opportuno prevedere che la cauzione viene trattenuta allorquando i prodotti sottoposti al controllo presentano tracce di denaturazione, a meno che dette tracce esistano già al momento dell'importazione di detti semi ;

considerando che il buon funzionamento del sistema di controllo nonché l'efficacia del regime del deposito cauzionale possono essere assicurati se la determinazione del peso dei semi posti sotto controllo è effettuata particolarmente al momento dell'esportazione e dell'uscita dal territorio d'uno Stato membro verso l'altro Stato membro ;

considerando che il prezzo del mercato mondiale deve essere fissato almeno una volta alla settimana e che è pertanto opportuno determinare regolarmente ogni settimana l'importo dell'integrazione, fatte salve le modifiche eventualmente decise nell'intervallo e necessarie per tener conto delle variazioni intervenute nei dati che servono di base per il calcolo ;

considerando che, allo scopo di evitare che l'organizzazione amministrativa degli Stati membri provochi disparità di trattamento nei riguardi dei richiedenti la fissazione anticipata dell'integrazione, è opportuno precisare il periodo durante il quale debbono essere presentate le domande di fissazione anticipata ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 116/67/CEE, è opportuno, per la determinazione dell'importo correttore previsto da tale articolo, tener conto anzitutto della tendenza dei prezzi dei semi in causa sul mercato mondiale ; che tale tendenza può essere constatata sulla base della differenza tra il prezzo mondiale nel giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata e il prezzo mondiale a termine di tali semi ; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, è possibile prevedere l'eventuale assenza di offerte e di corsi dei semi nel periodo per il quale l'integrazione è fissata in anticipo ; che occorre pertanto fissare i criteri che permettono di determinare la tendenza dei prezzi dei semi anche in mancanza di tali offerte e corsi ;

considerando che i diversi semi oleosi sono largamente sostituibili tra loro ; che l'evoluzione dei prezzi dei semi di soia, principale concorrente dei semi di colza, di ravizzone e di girasole, può pertanto incidere notevolmente sullo smercio dei semi di origine comunitaria ; che in tal caso è opportuno prevedere la possibilità di tener conto di tale evoluzione nella determinazione dell'importo correttore ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il certificato di cui all'articolo 3 del regolamento n. 116/67/CEE, qui di seguito denominato certificato « integrazione comunitaria », è composto di due parti :

2. La prima parte, da utilizzare in caso di fissazione anticipata dell'integrazione, deve comportare almeno :

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del richiedente il titolo,

b) la designazione del prodotto,

c) l'indicazione del peso netto del prodotto per il quale viene presentata la richiesta di fissazione anticipata ; tale peso si riferisce ad un prodotto della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo,

d) gli importi dell'integrazione anticipata per la quantità di cui al punto c),

e) l'indicazione dell'ultimo giorno nel quale i semi debbono essere sottoposti al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento n. 116/67/CEE.

3. La seconda parte, da utilizzare il giorno in cui lo Stato membro assume il controllo dei semi presso l'oleificio, deve comportare almeno :

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del richiedente il controllo,

b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'oleificio nel quale avviene il controllo,

c) la designazione del prodotto,

d) l'indicazione del peso netto del prodotto,

e) la data del controllo all'oleificio.

Dopo l'analisi dei campioni, di cui all'articolo 10 del regolamento n. 116/67/CEE, la seconda parte del

titolo è completata dall'indicazione del tenore d'umidità e d'impurità del prodotto sottoposto al controllo presso l'oleificio.

Articolo 2

1. Qualora i semi raccolti in uno Stato membro, qui di seguito denominato Stato membro speditore, sono posti sotto controllo in un altro Stato membro, qui di seguito denominato Stato membro destinatario, e qualora il primo Stato fa uso della facoltà di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 116/67/CEE, l'interessato indica, al momento della richiesta del certificato « integrazione comunitaria » o se i semi sono già stati posti sotto controllo durante la campagna 1967/1968, nei 15 giorni successivi alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento,

— l'origine dei semi in questione,

— lo Stato membro nel quale deve essere effettuato il versamento dell'integrazione.

2. Qualora lo Stato designato per il versamento è lo Stato membro speditore, la seconda parte del certificato « integrazione comunitaria » è completata dopo il controllo, dalle due indicazioni di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro destinatario ne informa immediatamente lo Stato membro speditore.

3. Una copia del certificato è spedita per verifica dallo Stato membro destinatario all'organismo designato a tal riguardo dallo Stato membro speditore, qualora i semi ai quali si riferisce detto certificato sono stati trasformati per la produzione di olio.

Una menzione che certifica la trasformazione dei semi è trascritta nella seconda parte del certificato « integrazione comunitaria ».

L'integrazione è versata al detentore del certificato completato conformemente al paragrafo 2 e recante la menzione di cui sopra.

4. Lo Stato membro che fa uso della facoltà di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 116/67/CEE ne informa immediatamente gli altri Stati membri.

Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione del presente articolo.

Articolo 3

Il versamento dell'integrazione può essere effettuato solamente quando il certificato « integrazione comunitaria » è completato dall'indicazione del tenore d'umidità e d'impurità del prodotto.

Articolo 4

I diritti derivanti dal certificato sono trasmissibili ; la loro trasmissibilità non è sottoposta ad alcuna restrizione di natura amministrativa.

Articolo 5

1. L'importo del deposito cauzionale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 116/67/CEE è uguale a 3 unità di conto per 100 kg.

2. Il deposito cauzionale può essere costituito in denaro o sotto forma di garanzia rispondente ai criteri fissati da ciascuno Stato membro.

Articolo 6

La quantità dei semi sottoposti al controllo presso l'oleificio e per i quali è accordata l'integrazione fissata in anticipo, può essere al massimo superiore o inferiore del 5 % alla quantità per la quale è stata presentata la domanda di fissazione anticipata.

Articolo 7

Il deposito cauzionale è trattenuto in parte qualora il controllo viene effettuato, per una quantità inferiore a più del 5 % di quella indicata nella prima parte del certificato « integrazione comunitaria », prima della fine del terzo mese successivo a quello nel quale è stata fatta la presentazione della domanda di fissazione anticipata.

L'importo del deposito cauzionale incamerato è calcolato sulla differenza tra la quantità indicata nella prima parte del certificato diminuita del 5 %, e quella sottoposta al controllo presso l'oleificio, modificata conformemente all'articolo 28.

Articolo 8

Quando il controllo dei semi di origine comunitaria non può essere effettuato nel periodo di cui all'articolo 7 in seguito ad un caso di forza maggiore, lo Stato membro interessato decide che l'obbligo di sottoporre i semi al controllo viene annullato e che il deposito cauzionale non viene incamerato.

Tuttavia, su richiesta dell'interessato da presentare nel periodo di cui all'articolo 7, lo Stato membro può prolungare detto periodo ad un termine che ritiene necessario in riferimento alla circostanza indicata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le circostanze considerate da detti Stati come casi di forza maggiore.

Articolo 9

In conformità dell'articolo 8 del regolamento n. 116/67/CEE, ciascuno Stato membro istituisce un

regime di controllo doganale o un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, relativamente a tutti i semi e a tutte le miscele, di cui al precitato articolo, introdotti nel proprio territorio, eccettuati i semi o le miscele :

— importati da un altro Stato membro in cui non abbiano subito il controllo previsto dall'articolo 8 del regolamento n. 116/67/CEE ;

— riconosciuti come sementi dalla legislazione dello Stato membro di cui trattasi ;

— sottoposti per quanto concerne i semi di colza e di ravizzone, nonché le miscele contenenti tali prodotti, ad un processo di denaturazione comunitario da determinarsi.

Articolo 10

1. La prova che i semi o miscele introdotti in uno Stato membro in provenienza da un altro Stato membro non sono stati sottoposti in questo ultimo al controllo previsto all'articolo 8 del regolamento n. 116/67/CEE è fornita mediante esibizione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione del certificato di circolazione delle merci del modello DD 4 completato dalle seguenti menzioni :

a) una dichiarazione dello speditore in cui si precisa il peso netto dei semi e miscele e secondo il caso, che :

 — i semi o miscele non stati importati dai paesi terzi ;

 — i semi o miscele sono stati denaturati secondo quanto previsto all'articolo 9 ;

 — i semi sono riconosciuti come sementi.

b) un visto dell'autorità competente dello Stato membro che spedisce, in cui si certifica, dopo verifica, l'esattezza della dichiarazione dello speditore.

2. La dichiarazione prevista al paragrafo 1 punto a) è inscritta nella casella « caratteristiche merci » del quadro A del certificato di circolazione delle merci del modello DD 4.

Il visto di cui al paragrafo 1 punto b) è inscritto nel quadro B all'uopo riservato nei certificati di circolazione delle merci del modello DD 4.

Articolo 11

1. Per quanto riguarda i semi e miscele sottoposti al controllo previsto all'articolo 8 del regolamento n. 116/67/CEE e concernente gli scambi intracomunitari, il certificato di circolazione delle merci del modello DD 4 è completato dalle seguenti menzioni :

a) una dichiarazione dello speditore in cui si precisa :

 — il peso netto,

 — il tenore in umidità,

 — il tenore in impurità del prodotto ;

b) un visto dell'autorità competente dello Stato membro speditore, in cui si certifica, dopo verifica, l'esattezza della dichiarazione dello speditore.

2. Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, sono applicabili.

Articolo 12

1. Il deposito cauzionale di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 116/67/CEE è uguale a 12 unità di conto per 100 chilogrammi di semi di colza, di ravizzone e di girasole che abbiano il 10 % di umidità e il 2 % d'impurità.

2. Il deposito cauzionale può essere costituito in denaro o sotto forma di garanzia rispondenti ai criteri fissati da ciascuno Stato membro.

Articolo 13

1. Il deposito cauzionale viene interamente incamerato qualora, nel termine di nove mesi dalla sua costituzione, non sia fornita la prova che i prodotti di cui trattasi sono stati sottoposti al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento n. 116/67/CEE oppure che detti prodotti sono stati messi nella condizione di non poter beneficiare dell'integrazione, nello Stato membro che ha istituito il controllo sui semi.

La cauzione viene altresí incamerata per l'intero importo se i prodotti posti sotto il controllo previsto dall'articolo 2 del regolamento n. 116/67/CEE, ovvero posti in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione nel termine suddetto, presentino tracce di denaturazione. Tuttavia, la cauzione viene restituita qualora sia fornita la prova che i prodotti di cui trattasi presentavano all'atto dell'importazione le stesse tracce di denaturazione.

2. Il deposito cauzionale è parzialmente incamerato qualora, nel termine indicato al paragrafo 1, la prova di cui al paragrafo citato sia presentata per una quantità di semi o miscele inferiore di più dell'1 % alla quantità che è oggetto del deposito cauzionale.

L'importo del deposito cauzionale incamerato è calcolato sulla differenza tra la quantità sottoposta al deposito cauzionale, diminuita dell'1 % e quella per la quale è stata presentata la suddetta prova.

Articolo 14

Allorquando la messa in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione o la messa sotto control-

lo dei semi e delle miscele importate non può essere effettuata nel periodo di cui all'articolo 13, in seguito ad un caso di forza maggiore, lo Stato membro interessato decide che l'obbligo di sottoporre i semi al controllo o di metterli in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione viene annullato e che la cauzione non viene trattenuta.

Tuttavia, su richiesta dell'interessato da presentare nel periodo di cui sopra, lo Stato membro può prolungare detto periodo ad un termine che ritiene necessario in riferimento alla circostanza indicata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le circostanze considerate da detti Stati come casi di forza maggiore.

Articolo 15

Sono considerati come posti in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 116/67/CEE i semi o le miscele che sono :

— trasformati in prodotti delle voci 12.02 o 23.07 della tariffa doganale comune ;

— riconosciuti come sementi dalla legislazione di ciascuno degli Stati membri ;

— esportati verso i paesi terzi o la Grecia ;

— usciti dal territorio di uno Stato membro, a destinazione di un altro Stato membro, accompagnati da un certificato di circolazione delle merci del modello DD 4, nel quale manchi l'indicazione che i semi e le miscele non sono stati importati da paesi terzi ;

— sottoposti, per quanto riguarda i semi di colza e di ravizzone, nonché le miscele contenenti tali prodotti, ad un processo di denaturazione da determinarsi ;

— utilizzati come tali, per quanto riguarda i semi di girasole e le miscele contenenti tali prodotti, per l'alimentazione.

Articolo 16

Si procede alla determinazione del peso dei semi sottoposti al controllo di cui all'articolo 8 del regolamento n. 116/67/CEE nonché al prelievo di campioni segnatamente :

— al momento dell'esportazione,

— al momento dell'uscita dal territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro.

Articolo 17

Il prelievo dei campioni e la determinazione del tenore in impurità e in umidità dei semi viene effettuato secondo un metodo unico per tutta la Comunità.

Tuttavia, nell'attesa di disposizioni comunitarie in materia, gli Stati membri utilizzano un metodo scelto da loro, comunicandolo alla Commissione.

Articolo 18

La determinazione del peso dei semi di cui all'articolo 10 del regolamento n. 116/67/CEE viene effettuata secondo la formula indicata nell'allegato.

Articolo 19

1. L'integrazione è fissata ogni settimana ed è applicabile dal lunedí alla domenica successiva. Tuttavia, in caso di necessità, detta integrazione può essere modificata durante detto periodo.

2. L'integrazione adottata anteriormente è mantenuta quando la variazione degli elementi di calcolo comporta, al confronto di detta integrazione, una maggiorazione o una diminuzione inferiore a 0,10 unità di conto.

3. La Commissione comunica agli Stati membri, non appena essi vengono fissati, gli importi dell'integrazione da concedere per 100 chilogrammi di semi.

Articolo 20

La presentazione della domanda di fissazione anticipata dell'importo dell'integrazione viene effettuata dall'interessato durante il periodo dal lunedí al venerdí, ore 16, di ogni settimana.

Articolo 21

1. Nel caso in cui i semi vengono posti sotto controllo all'oleificio durante il mese della presentazione della domanda di fissazione anticipata, l'importo dell'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata è uguale all'importo applicabile il giorno della presentazione di detta domanda.

2. Nel caso in cui i semi vengono posti sotto controllo all'oleificio durante un mese diverso da quello della presentazione della domanda di fissazione anticipata, l'importo di cui al paragrafo 1 è aumentato o diminuito

— a seconda che il prezzo indicativo valido nel mese della messa sotto controllo all'oleificio è superiore o inferiore a quello valido nel giorno della presentazione della domanda, della differenza tra i due prezzi indicativi.

— dell'importo correttore di cui all'articolo 6 del regolamento n. 116/67/CEE.

Articolo 22

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 23, il correttivo di cui all'articolo 6 del regolamento n. 116/67/CEE è fissato ogni mese in conformità delle disposizioni che seguono.

2. Il correttivo è pari alla differenza fra :

a) il prezzo dei semi di colza, di ravizzone o di girasole, determinato in conformità degli articoli 1, 4 e 5 del regolamento n. 115/67/CEE, e

b) il prezzo a termine dei semi di cui sopra, determinato opplicando i criteri di cui agli articoli 1, 4 e 5 del regolamento n. 115/67/CEE e valido per un carico da effettuarsi nel mese in cui i semi sono posti sotto controllo all'oleificio.

Se, per uno dei mesi successivi a quello della presentazione della domanda di fissazione anticipata, non è possibile prendere in considerazione, per la determinazione del prezzo a termine di cui alla lettera b), offerte e corsi di una specie di seme, la differenza di cui sopra viene fissata in base al prezzo calcolato per il mese precedente.

3. Se offerte e corsi di una specie di seme non possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo di cui al paragrafo 2 a) o dei prezzi a termine nel corso di almeno due mesi, il correttivo è pari alla differenza fra :

a) il prezzo dei semi di colza, di ravizzone o di girasole, determinato in conformità degli articoli 2 e 3 del regolamento n. 115/67/CEE e

b) il prezzo a termine dei semi di cui sopra, determinato applicando i criteri previsti dagli articoli 2 e 3 del regolamento suddetto e valido per un carico da effettuarsi nel mese in cui i semi sono posti sotto controllo all'oleificio.

Articolo 23

1. Allorché sul mercato mondiale le tendenze dei prezzi dei semi di soia e quelle dei prezzi dei semi di colza, di ravizzone o di girasole registrano un'evoluzione differente e questa situazione minaccia di incidere sensibilmente sullo smercio dei semi di origine comunitaria, il divario determinato in conformità delle disposizioni dell'articolo 22 può essere ritoccato mediante un importo pari massimo alla differenza fra il divario stesso e quello fra :

— il prezzo dei semi di soia, determinato applicando i criteri di cui agli articoli 1, 4 e 5 del regolamento n. 115/67/CEE, e

— il prezzo a termine dei semi di soia, determinato applicando i criteri di cui agli articoli 1, 4 e 5 del regolamento suddetto e valido per un carico da effettuarsi nel mese in cui i semi di colza, di ravizzone e di girasole sono posti sotto controllo all'oleificio.

2. Il ritocco di cui al paragrafo 1 non può effettuarsi se la suddetta differenza constatata è inferiore a 0,20 unità di conto.

Articolo 24

Qualora il volume di domande di fissazione anticipata dell'integrazione, presentate in uno Stato membro, non appaia a detto Stato membro adeguato a quello necessario per il normale smercio dei semi raccolti nella Comunità, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione comunicandole da un lato le quantità per le domande di fissazione anticipata dell'integrazione sono state presentate, ma per le quali i certificati non sono ancora rilasciati, e, dall'altro, le quantità per le quali i certificati di fissazione anticipata sono stati rilasciati nel mese in corso.

Articolo 25

Gli Stati membri si prestano mutua assistenza nell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 26

Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

a) non oltre il mercoledí di ogni settimana, le quantità di semi per i quali nel corso della settimana precedente sono state presentate domande di fissazione anticipata dell'integrazione,

b) non oltre il mercoledí di ogni settimana, le quantità di semi posti sotto controllo, di cui all'articolo 2 del regolamento n. 116/67/CEE nel corso della settimana precedente, specificando :

— le quantità per le quali si è avuta una fissazione anticipata dell'importo dell'integrazione,

— le quantità per le quali si è avuta l'integrazione nel giorno in cui sono state poste sotto controllo all'oleificio ;

c) non oltre il giovedí di ogni settimana, le quantità di semi posti sotto il controllo di cui all'articolo 8 del regolamento n. 116/67/CEE, nel corso della settimana precedente ;

d) il primo mese di ogni trimestre, le quantità dei semi sottoposti al controllo di cui all'articolo 8 del regolamento n. 116/67/CEE, che, durante il trimestre precedente, sono state poste in condizione di non poter fruire dell'integrazione ;

e) il primo mese di ogni trimestre, le quantità rispettive per le quali i depositi cauzionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ed articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 116/67/CEE sono stati incamerati durante il trimestre precedente.

Articolo 27

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

Metodo di calcolo del peso dei semi oleosi

$$\frac{100 - (i + h)}{100 - (i_1 + h_1)} \times q = X$$

i = impurità, h = umidità } dei semi il cui peso è da determinare

i_1 = impurità, h_1 = umidità } della qualità tipo

q = quantità dei semi come tali il cui peso è da determinare

X = peso dei semi da prendere in considerazione